

Regolamento sulla viticoltura (RViti)

dell'11 settembre 2024 (stato 13 settembre 2024)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr);
vista l'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007 (ordinanza sul vino),

decreta:

Capitolo primo Disposizioni generali

Campo di applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina l'esecuzione della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr) in materia viti-vinicola.

²Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni del regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 (RAgr).

Competenza decisionale

Art. 2 ¹L'esecuzione del presente regolamento e della legislazione federale e cantonale in materia viti-vinicola è affidata alla Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia fatto salvo per determinate competenze espressamente riservate ad altri organi o servizi.

²La Sezione può emanare direttive che disciplinano ulteriori dettagli segnatamente l'ammissione alla produzione commerciale di vino, il certificato di produzione, l'attestato di controllo della vendemmia, la denominazione di origine controllata, i vini a indicazione geografica tipica e la gestione e assegnazione dei marchi di garanzia.

³L'Ufficio dello sviluppo agricolo (USA) è competente per i preavvisi nell'ambito delle procedure edilizie tendenti al rilascio delle licenze, ivi compresa l'estirpazione delle viti.

⁴Per determinate categorie di dati e cerchie di interessati l'Ufficio della gestione dei dati agricoli (UGDA) può esigere che i dati relativi al catasto viticolo, nonché all'attestato di controllo e al resoconto delle uve, vengano gestiti e/o inviati tramite sistemi elettronici prestabiliti.

⁵L'interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT) è competente per il disciplinamento, la gestione e il controllo dell'utilizzo della denominazione di origine controllata (DOC). Lo statuto è approvato dalla Sezione.

⁶A complemento del presente regolamento, l'IVVT, oltre alle misure previste dalle norme federali e cantonali, può prevedere altre misure volte a garantire l'uso, la gestione e il controllo ottimali delle DOC; in particolare può:

- a) emanare direttive;
- b) fissare obblighi, restrizioni o vincoli sulle forme di produzione, smercio e annuncio;
- c) definire normative per l'uso di denominazioni e indicazioni geografiche particolari, termini descrittivi o laudativi;
- d) prevedere controlli e analisi;
- e) istituire registri di produttori, fruitori, imbottiglieri e commercianti.

Definizioni

Art. 3 ¹Per viticoltore si intende il gestore dei vigneti ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998 (OTerm).

²Sono considerate superfici viticole ai sensi dell'ordinanza sul vino anche le superfici coltivate tradizionalmente in modo estensivo che raggiungono una densità di impianto di almeno 1'000 ceppi per ettaro.

³Per nuovo impianto, oltre a quanto previsto dall'ordinanza sul vino, si intende anche l'ampliamento di superfici vitate esistenti e l'intensificazione o la sostituzione di ceppi di vite non iscritti nel catasto viticolo.

⁴Per ricostituzione di vigneti si intende la sostituzione totale o di almeno il 10% dei ceppi esistenti o il sovrinnesto di vigneti soggetti all'iscrizione nel catasto viticolo.

Capitolo secondo
Autorizzazione e catasto viticolo

Autorizzazione

Art. 4 ¹I nuovi impianti viticoli, così come il rifacimento dell'impianto di sostegno o la risistemazione del terreno, a tappe o immediata, sono soggetti ad autorizzazione dell'USA ai sensi dell'ordinanza sul vino che viene concessa nell'ambito della procedura di domanda di costruzione tendente al rilascio della licenza edilizia.

²Per l'ottenimento dell'autorizzazione e della licenza edilizia vanno indicati anche:

- a) piano della superficie e metri quadrati che si intendono vitare con indicazione dei confini del vigneto e l'orientamento dei filari;
- b) sistema di allevamento;
- c) numero totale previsto di ceppi per varietà; e
- d) utilizzazione prevista dell'uva per varietà.

³Per la ricostituzione di vigneti non è necessaria una licenza edilizia ma è sufficiente un'istanza all'UGDA per il rilascio dell'autorizzazione.

⁴Al più tardi alla fine della piantumazione, è necessario presentare all'UGDA una copia del passaporto fitosanitario delle varietà previste o piantate.

Vigneti per produzione a uso personale

Art. 5 Chi intende piantare un vigneto per produzione unicamente a uso personale ai sensi dell'ordinanza sul vino, oltre al rispetto delle procedure di cui alla legge edilizia, è tenuto ad annunciare l'inizio dei lavori all'UGDA con almeno 30 giorni di anticipo.

Vigneti o viti impiantati illecitamente

Art. 6 ¹L'USA preavvisa l'ordine di estirpazione delle viti piantate senza aver ottenuto la licenza edilizia.

²L'UGDA può ordinare l'estirpazione delle viti piantate in violazione alle disposizioni federali e cantonali in materia vitivinicola. In casi di inottemperanza dell'ordine entro 12 mesi dalla sua notificazione, può applicare l'esecuzione forzata ai sensi della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

Catasto viticolo

Art. 7 ¹L'UGDA tiene il catasto viticolo nel quale, oltre ai dati previsti dalla legislazione federale, può rilevare:

- a) numero di ceppi per varietà e classe di età;
- b) forma di allevamento;
- c) anno di impianto o ricostituzione;
- d) destinazione prevista delle uve;
- e) informazioni necessarie al rilascio dei certificati di produzione.

²Entro la fine del secondo anno d'impianto, il gestore o il proprietario annunciano all'UGDA per l'iscrizione nel catasto le superfici vitate a partire da 100 ceppi o 200 m², quelle con dimensioni inferiori le cui uve o i relativi derivati sono commercializzati o elaborati presso terzi, o per le quali vengono chiesti i pagamenti diretti.

³Annualmente, il gestore rispettivamente il proprietario, devono comunicare all'UGDA i dati di cui al catasto viticolo, ritornando i relativi formulari di rilevamento entro 30 giorni dalla loro ricezione. Modifiche intervenute dopo tale termine e che comportano correzioni dei dati necessari al rilascio dei certificati di produzione vanno comunicate immediatamente.

⁴Chi pianta, ricostituisce o sovrainnesta ceppi di vite tiene a disposizione dell'autorità, per almeno sei anni, la documentazione che riguarda queste operazioni, nonché la documentazione riguardante l'origine del materiale vegetale utilizzato, segnatamente:

- a) nome e indirizzo presso chi è stato acquistato il materiale vegetale;
- b) numero delle barbatelle per varietà, relativo clone e nome del portainnesto;
- c) copia del passaporto fitosanitario;
- d) trattamenti termici a cui è stato sottoposto il materiale vegetale;
- e) dati dei fondi dov'è stato messo a dimora il materiale vegetale e corrispondente numero e varietà;
- f) coltura precedente l'impianto.

Capitolo terzo Produzione

Ammissione alla produzione commerciale di vino

Art. 8 ¹ Sentita l'IVVT, la Sezione può fissare tramite direttive limiti di produzione inferiori (rese massime per unità di superficie) a quelli previsti dall'ordinanza sul vino per le uve DOC.

² L'uva prodotta sui vigneti piantati per produzione unicamente a uso personale può essere destinata alla produzione di vino commerciale solo previa autorizzazione dell'UGDA sulla base dell'ordinanza sul vino.

Certificato di produzione

Art. 9 ¹ L'UGDA rilascia i certificati di produzione sulla base del catasto viticolo.

² Di principio, per gestore e destinatario, è rilasciato un certificato di produzione se vi è uva destinata alla produzione di vino commerciale o vinificazione unicamente a uso personale presso terzi.

³ Nessuna fornitura ed elaborazione d'uva può avvenire senza che una copia del certificato di produzione sia stata depositata in precedenza presso chi ritira o trasforma le uve.

⁴ La Sezione può fissare tramite direttive ulteriori dettagli.

Attestato di controllo della vendemmia

Art. 10 ¹ Chi compera o elabora uve allestisce immediatamente alla ricezione un attestato di controllo della vendemmia per ogni partita di uva.

² Il tenore in zucchero e il peso dell'uva intera vanno determinati immediatamente alla ricezione prima di una qualsiasi elaborazione, compresi trattamenti volti a concentrare il tenore in zucchero o a ridurre il peso dell'uva.

³ Il viticoltore è tenuto a notificare immediatamente e in forma scritta all'UGDA tutti i dati relativi alle partite di uva elaborate o cedute per essere elaborate al di fuori del territorio del Cantone Ticino o della Mesolcina.

⁴ I dati degli attestati di controllo devono giungere nei seguenti termini e secondo le modalità definite e messe a disposizione dall'UGDA:

- a) entro 4 giorni dall'emissione se emessi sugli appositi moduli cartacei;
- b) giornalmente, se registrati nell'apposito portale informatico della Confederazione;
- c) immediatamente a fine vendemmia, ma in ogni caso non oltre la fine di ottobre, se vengono trasmessi in formato elettronico secondo le indicazioni dell'UGDA.

⁵ In caso di trasmissione elettronica dei dati le copie cartacee non devono essere spedite ma vanno conservate dagli interessati.

⁶ La necessità di ricezione di un attestato di controllo non si applica alle uve provenienti dai vigneti piantati per produzione unicamente a uso personale a condizione che l'elaborazione avvenga in locali o stabilimenti nei quali non sia trasformata o conservata altra uva o vino.

⁷ I dati riguardanti uve non ancora tassate e non provenienti dal Cantone Ticino e dalla Mesolcina vanno trasmessi direttamente alle autorità definite dai cantoni di produzione delle uve, nei modi e tempi da esse stabiliti, con copia all'UGDA.

⁸ La Sezione può fissare tramite direttive ulteriori dettagli.

Resoconto delle uve rosse vinificate in bianco e delle uve tassate e cedute a terzi

Art. 11 ¹ I vinificatori inviano all'UGDA entro 10 giorni dall'ultima elaborazione delle uve vendemmiate, ma al più tardi entro il 15 novembre, un resoconto delle uve rosse vinificate in bianco sulla base degli attestati di controllo emessi e delle uve tassate e cedute a terzi.

² Nel resoconto vanno indicati:

- a) varietà;
- b) classificazione (categoria);
- d) quantitativi vinificati espressi in kg;
- d) tenore naturale in zucchero in % Brix.

Controllo ufficiale

Art. 12 L'UGDA vigila sulla corretta esecuzione dei controlli in base al rischio e può verificare a campione la compilazione degli attestati di controllo.

Conseguenze dell'inosservanza

Art. 13 ¹ In caso di superamento dei limiti di produzione fanno stato le norme di declassamento previste dalle disposizioni federali e cantonali.

²La consegna di miscele di uve implica il declassamento di tutta la partita. Nel caso di varietà sottoposte a limiti di produzione, tutte le uve dei vigneti e delle varietà in questione possono essere declassate ad una categoria inferiore, sempreché siano adempite le condizioni della categoria inferiore.

³Per consegne a più vinificatori il declassamento avviene in proporzione ai quantitativi consegnati.

⁴Laddove, sulla base dei dati inoltrati, si rileva un superamento dei limiti di produzione, l'UGDA può ordinare il declassamento delle partite di uva in questione dandone informazione ai vinificatori.

Commercio di uve e derivati

Art. 14 ¹L'uva oggetto di transazioni e trasferimenti è accompagnata dalla relativa copia dell'attestato di controllo.

²L'uva e i suoi sottoprodotti provenienti da vigneti per produzione unicamente a uso personale e da vigneti piantati senza autorizzazione o illecitamente non possono essere messi in commercio.

³Il prodotto ottenuto da uva trasformata senza l'emissione e trasmissione tempestiva del relativo attestato di controllo della vendemmia è da ritenersi come privo di tracciabilità ai sensi della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 20 giugno 2014 (LDerr).

Conservazione della documentazione

Art. 15 Chi produce e commercia prodotti viti-vinicoli è tenuto a conservare una documentazione chiara e ordinata sulle quantità di uva, vino, grappa e acquavite prodotti e acquistati, nonché sulla loro origine e destinazione.

Capitolo quarto **Classificazione dei vini**

Denominazione di origine controllata

Art. 16 ¹Qualsiasi riferimento ad aree geografiche e indicazioni geografiche di località o quelle riferite a parti del Cantone è riservato ai vini di denominazione di origine controllata (DOC) di cui all'ordinanza sul vino.

²La Sezione può fissare tramite direttive ulteriori dettagli.

Vini a indicazione geografica tipica

Art. 17 Per la produzione di vino con indicazione geografica tipica (IGT) possono essere usate tutte le varietà registrate nel catasto viticolo come varietà coltivate in Ticino o Mesolcina, sovrainnesti compresi, a eccezione di quelle stabilite dalla Sezione tramite direttive.

Vini a indicazione geografica tipica con denominazione tradizionale "Nostrano"

Art. 18 Per la produzione di vino a indicazione geografica tipica (IGT) con la denominazione tradizionale "Nostrano" possono essere usate tutte le varietà che siano registrate nel catasto viticolo.

Capitolo quinto **Disposizioni finali**

Ricorso

Art. 19 Contro le decisioni che toccano produzioni o produttori mesolcinesi sono applicabili i rimedi di diritto previsti dalla legislazione del Cantone dei Grigioni.

Abrogazione

Art. 20 Il regolamento sulla viticoltura dell'8 luglio 2015 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 21 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente¹.

Pubblicato nel BU **2024**, 209.

¹ Entrata in vigore: 13 settembre 2024 - BU 2024, 209.